



# CITTA' DI SABAUDIA

## PROVINCIA DI LATINA

**Ordinanza N.**

**62**

**Data di registrazione**

**13/05/2026**

**Oggetto:** ORDINANZA BALNEARE COMUNALE STAGIONE 2026 N° 57 DEL 07/05/2026:  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL Responsabile E.Q.  
Settore XII ad interim

VISTO il Decreto Sindacale n° 8 del 01/04/2026 con il quale il sottoscritto Arch. Carlo Gurgone è stato nominato Responsabile E.Q. (Elevata Qualificazione) ad interim del Settore XII – Demanio Marittimo e Paesaggistica;

RITENUTA nel merito la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs 267 del 18/08/2000;

VISTO l'Art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, che ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi". Tale disposizione stabilisce che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, allegato al Verbale di Giunta Comunale n. 28 del 28 Gennaio 2025 e verificata l'assenza di conflitti di interesse nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;

VISTA l'Ordinanza Balneare Comunale n°57 del 07/05/2026 per la stagione 2026;

VISTO il Decreto Legge 21 Maggio 2025 n°73, recante "*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*", convertito con modifiche dalla Legge 18 Luglio 2025 n°105, e nello specifico l'articolo 6, comma 2, il quale testualmente recita:

*"Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio e la fine della stagione balneare di una settimana. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per le finalità ivi previste";*

RITENUTO di dovere apportare, in virtù di quanto disposto dal succitato decreto n°73/2025, convertito dalla Legge 18 Luglio 2025 n°105, modiche all'articolo 1, comma 2 dell'Ordinanza Balneare Comunale n°57 del 07/05/2026;

CONSIDERATO che l'articolo 7 comma 9 dell'Ordinanza Balneare Comunale n°57 del 07/05/2026 dispone che "La presente Ordinanza e/o le prescrizioni ivi contenute potranno essere oggetto di eventuali modifiche e/o integrazioni con successivi provvedimenti";

DATO ATTO che la suddetta modifica all'articolo 1, comma 2 dell'Ordinanza Balneare Comunale n°57 del 07/05/2026 deve essere inoltrata, per conoscenza, alle locali organizzazioni di imprese balneari, alle associazioni commerciali e di categoria;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'utilizzo e l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del Pubblico Demanio Marittimo con finalità turistico - ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale del Comune di Sabaudia in virtù dell'Ordinanza Balneare n°57 del 07/05/2026 con le modifiche apportate all'articolo 1, comma 2 della medesima;

**Fermo restando la disciplina vigente in materia di Sanità, Sicurezza, Circolazione Stradale, Demanio Marittimo e Ambiente;**

### **ORDINA**

**Per quanto espresso in premessa, che si richiama integralmente, di attenersi alla seguente disposizione, che modifica e sostituisce l'articolo 1, comma 2 dell'Ordinanza Balneare Comunale n°57 del 07/05/2026:**

#### *Articolo 1 comma 2*

*Fermo restando il periodo di esercizio dell'attività fissato per la stagione balneare 2026 (16 Maggio – 20 Settembre), le strutture balneari autorizzate devono comunque, nella loro interezza ed improrogabilmente, iniziare l'attività non oltre il 23 Maggio e terminare la stessa non prima del 13 Settembre. Il servizio di presidio dell'arenile e di salvataggio dovrà comunque essere garantito obbligatoriamente per tutto il periodo della stagione balneare sopra citato, come disposto all'articolo 6, punto 3 lett. a) dell'Ordinanza n. 30/2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, per la disciplina della sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Terracina.*

### **DISPONE**

Di pubblicare il presente Provvedimento di modifica dell'Ordinanza Balneare n° 57 del 07/05/2026, all'Albo Pretorio del Comune di Sabaudia ed all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, dando atto che lo stesso entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione. Lo stesso sarà inoltre notificato a mezzo PEC alla Prefettura di Latina, Questura di Latina-Polizia Amministrativa, Stazione dei Carabinieri di Sabaudia, Guardia di Finanza di Sabaudia, Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, Ente Parco Nazionale del Circeo, Capitaneria di Porto di Sabaudia, Carabinieri Forestali della Stazione "Parco" di Sabaudia, AUSL LT-Dipartimento Prevenzione, Regione Lazio Dipartimento Sviluppo Economico e Occupazionale.

### **PRECISA**

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni e prescrizioni contenute nell'Ordinanza Balneare n° 57 del 07/05/2026, parte integrante del presente Provvedimento, che disciplinano l'utilizzo e l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del Pubblico Demanio Marittimo con finalità turistico - ricreative, per gli ambiti di competenza territoriale del Comune di Sabaudia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Sezione staccata di Latina nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Responsabile E.Q.  
Settore XII ad interim  
F.to Arch. Carlo Gurgone

Il Responsabile del Settore  
Gurgone Carlo / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)